

IVA

Operazioni ai dipendenti senza split payment

di Sandro Cerato

Il regime della **scissione dei pagamenti ai fini Iva** (cd. “*split payment*”) di cui all’[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#), pur essendo stato oggetto di numerose modifiche normative (da ultimo con il **D.L. 87/2018** che ha escluso dal regime in questione le prestazioni professionali soggette a ritenuta), resta applicabile in linea generale alle **operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società controllate o quotate** incluse nei relativi elenchi pubblicati sul sito del MEF.

Lo scorso anno, con la [circolare 27/E/2017](#) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in relazione alle numerose novità previste dal **D.L. 50/2017** per le operazioni effettuate a partire dal **1° luglio 2017**.

In primo luogo, è necessario ricordare che **il regime di scissione dei pagamenti richiede necessariamente l’emissione di una fattura**, mentre è in ogni caso escluso laddove l’operazione sia certificata con ricevuta o scontrino fiscale, ovvero con fattura semplificata di cui all’[articolo 21-bis D.P.R. 633/1972](#).

L’Agenzia delle Entrate dedica un paragrafo della [circolare 27/E/2017](#) alle **operazioni effettuate nei confronti dei dipendenti della PA** o di una delle società destinatarie del regime in questione (controllate dalla PA o quotate al FTSE MIB).

In tal caso, l’Agenzia distingue due ipotesi:

- la **fattura è emessa direttamente nei confronti del dipendente**, nel qual caso il regime di scissione dei pagamenti non si applica in quanto il destinatario dell’operazione non rientra tra quelli interessati dal regime;
- la **fattura è emessa direttamente nei confronti del datore di lavoro** (PA, società controllata o società quotata), nel qual caso l’Agenzia precisa che “*non dovrà essere pagata al fornitore l’Iva relativa all’operazione resa in favore del dipendente. La PA e Società, infatti, dovrà versare tale imposta all’Erario in luogo del fornitore secondo le modalità prescritte dalla disciplina della scissione dei pagamenti*”.

La distinzione proposta dall’Amministrazione Finanziaria, pur condivisibile dal punto di vista tecnico, impatta in maniera rilevante nella gestione dei **rimborsi spese ai dipendenti che si recano in trasferta in esecuzione di un incarico attribuito dal datore di lavoro**.

Più in particolare, se tali soggetti anticipano la spesa e richiedono al datore di lavoro il

rimborso a piè di lista, la **scissione dei pagamenti** non impatta in alcun modo, posto che i documenti a supporto della richiesta di rimborso della spesa sono intestati direttamente al dipendente e spesso non sono documentati da fattura, bensì da scontrino o ricevuta fiscale (documenti comunque idonei per la deduzione del rimborso in capo al datore di lavoro).

Tuttavia, spesso accade che il **dipendente sia munito di carta di credito aziendale** (soprattutto coloro che svolgono mansioni commerciali), nel qual caso è corretto che il documento sia **intestato direttamente al datore di lavoro** nel cui interesse il dipendente è in trasferta.

In tale ipotesi, se la spesa sostenuta (tipicamente spese di vitto ed alloggio) è documentato da fattura si rende applicabile il **regime di split payment**, con la conseguenza che il dipendente non dovrà corrispondere al fornitore l'**Iva**.

È del tutto evidente che lo stesso si troverà in difficoltà con la controparte (tipicamente l'esercente del ristorante o dell'albergo) a giustificare il **mancato pagamento dell'imposta**, dovendo comunicare al fornitore che il proprio datore di lavoro rientra nei soggetti destinatari dello **split payment**.

È pur vero che è onere del cedente o prestatore verificare che l'acquirente o committente rientri negli elenchi dei soggetti destinatari, ma è facilmente intuibile la difficoltà operativa di svolgere tale verifica in presenza di operazioni quali le **somministrazioni di alimenti o bevande o le prestazioni alberghiere**.

Al contrario, se l'operazione è certificata da **scontrino, ricevuta o fattura semplificata**, si evita l'applicazione della scissione dei pagamenti anche se l'operazione è **pagata direttamente dalla società** (con carta di credito in possesso del dipendente).

Come già detto, infatti, l'assenza di fattura non impedisce la **deduzione del costo** in capo al datore di lavoro.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >